

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Via del Bosco Rinnovato 4/A – Assago (MI)

Capitale Sociale € 93.600.000= interamente versato

Iscritta al Tribunale di Milano al n°412618

Codice Fiscale 00772070157

ORDINANZA N° 490_2025

**AUTOSTRADA A7 MILANO - SERRAVALLE, A50 - A51 - A52
TANGENZIALI DI MILANO, A53 - A54 RACCORDO E TANGENZIALE
DI PAVIA. OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI
INVERNALI DAL 15 NOVEMBRE 2025 AL 15 APRILE 2026.**

Il sottoscritto dott. Marco Colloredo nella qualità di Direttore dell'Esercizio della S.p.A. in epigrafe.

PREMESSO

- che, durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- che, detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che occorre evitare, in tali circostanze, che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- che, le Tangenziali Milanesi e la Tangenziale Ovest di Pavia, seppur si sviluppino in un territorio urbano, mantengono la funzione di

collegamento tra le principali direttrici autostradali ed extraurbane e sono contraddistinte alternativamente da alte velocità di percorrenza o da traffico intenso generato soprattutto negli orari di punta;

- che, lo sviluppo geometrico delle Tangenziali e relativi Raccordi Autostradali (viadotti, sovrappassi, tratti in trincea, ecc.) è contraddistinto da tratti con pendenze significative, in particolare nelle rampe di svincolo, ove l'adozione di adeguate dotazioni invernali potrebbe garantire maggiore aderenza in caso di avverse condizioni meteo;
- che, in caso di incidente, tanto sulle Tangenziali quanto sul resto della rete gestita, le conseguenze e le ripercussioni viabilistiche anche nelle tratte confinanti sono, come noto, assai significative ed è pertanto opportuno attuare ogni provvedimento volto alla riduzione del rischio di incidentalità;

RITENUTO

- necessario, per la corrente stagione invernale, il divieto di transito per i veicoli che non dispongono di idonei mezzi antisdrucchiolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;
- necessario prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucchiolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di Pubblica Utilità;

VISTI

- gli articoli n. 5 e n. 6 del Decreto Legislativo in data 30.4.1992 n°285;
- gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992);
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- la comunicazione preventiva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ORDINA

- **che, tutti i veicoli a motore transitanti dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 lungo i tratti di Autostrada A7 Milano-Serravalle (dal km A+000 e il Km 84+496), A50 Tangenziale Ovest di Milano (dal il km 0-700 al km 31+420), Raccordo SS11 – Molino Dorino (dal km 0+000 al km 2+650), Raccordo Fiera (ex S.S.33 del Sempione dal km 0+000 al km 1+300), A51 Tangenziale Est di Milano (dal km 0+000 al km 29+345), A52 Tangenziale Nord di Milano (dal km 0+000 al km 18+730), A53 Raccordo Pavia-Beregardo (dal km 0+000 al km 9+150) e A54 Tangenziale di Pavia (dal km 0+000 al km 8+384), in entrambe le direzioni di marcia rampe di svincolo comprese, siano muniti di pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia, ovvero dispongano a bordo di catene o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad**

